



COMUNE DI NAPOLI

AREA: **DIREZIONE GENERALE - AREA  
PARTECIPATE COMUNALI**

SERVIZIO: //////////////

**Proposta al Consiglio**

ASSESSORATO: **AL BILANCIO  
SINDACO**

SG: 654 del 05/12/2025

DGC: 730 del 02/12/2025

Cod. allegati: 1098L\_2025\_08

Proposta di deliberazione prot. n° 08 del 02/12/2025

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 623**

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette al 31/12/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 31/12/2024, ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. — Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art 30 del d.lgs. 201/2022 offerti sul territorio del Comune di Napoli al 31/12/2024.

Il giorno 10/12/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° sette Amministratori in carica:

**SINDACO:**

*Gaetano MANFREDI*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

*Laura LIETO*

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Pier Paolo BARETTA*

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

*Antonio DE IESU*

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

*Teresa ARMATO*

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

*Edoardo COSENZA*

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

*Vincenzo SANTAGADA*

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

*Maura STRIANO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Emanuela FERRANTE*

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

*Chiara MARCIANI*

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**LA GIUNTA,**  
**su proposta del Sindaco Gaetano MANFREDI e dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo BARETTA**

**PREMESSO** che

- a) dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge delega del 7 agosto 2015 n. 124;
- b) le disposizioni del Testo Unico mirano a ridefinire organicamente la disciplina delle società a partecipazione pubblica, avendo ad oggetto *«la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta»* (art. 1, comma 1), e *«sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»* (art. 1, comma 2);

**ATTESO** che

- c) l'art. 4, comma 1, del TUSP stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- d) il Comune, fermo restando quanto indicato in quel che precede e quanto specificato alle successive lettere e) ed f), può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, ossia:
  - 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) a mente dell'articolo 4, comma 3, del TUSP, l'ente, *«al solo fine di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio»*, può altresì, *«anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»*;
- f) a mente dell'articolo 4, commi 7 e 9-ter, del medesimo TUSP è, inoltre, ammessa la partecipazione *«nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili»* ed *«è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima»*;

**TENUTO CONTO** che

- g) anche ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal TUSP, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (*«piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*) le partecipazioni che ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2:
  - 1. non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
  - 2. risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - 3. svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - 4. nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro;
  - 5. abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se non affidatarie della gestione di un servizio d'interesse generale;
  - 6. necessitino di contenere i costi di funzionamento;
  - 7. necessitino di processi di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

**PREMESSO** ancora che

- h) a mente dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i) a mente dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- j) la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 del d.lgs. 175/2016 da parte degli enti locali, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del medesimo decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;

**RILEVATO** che

- k) con Deliberazione n. 168 del 27/12/2024, il Consiglio comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune di Napoli alla data del 31/12/2023, confermando le seguenti determinazioni, assunte con precedente Deliberazione n. 129 del 28/12/2023:
  - 1. procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alla **alienazione** della sottoindicata partecipazione in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:
    - i. **City Sightseeing Napoli S.r.l.** (partecipazione indiretta pari al 13,24% delle quote, detenuta per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia;
  - 2. procedere ad azioni di **razionalizzazione** ed efficientamento finalizzate al contenimento dei costi per le seguenti società:
    - i. **Mostra d'Oltremare S.p.A.** (partecipazione pari al 66,31% delle azioni), avente ad oggetto: gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici;
    - ii. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.** (partecipazione totalitaria indiretta, detenuta per il tramite della Napoli Holding S.r.l.), avente ad oggetto: trasporto pubblico su gomma e su ferro e servizi complementari alla mobilità;
    - iii. **Centro Agro – Alimentare di Napoli – S.c.p.A.** (partecipazione pari al 70,33% delle azioni), avente ad oggetto: gestione di mercati agro alimentari all'ingrosso;
  - 3. **mantenere** senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
    - i. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni), avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale;
    - ii. **Napoli Holding S.r.l.** (partecipazione pari al 100% delle quote), holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità;
    - iii. **Napoli Servizi S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni) avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili;
    - iv. **Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni** (corrispondente allo 0,0318% del capitale sociale), avente ad oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, finalizzati al conseguimento del bene comune della collettività;
- l) con la richiamata Deliberazione n. 168 del 27/12/2024, il Consiglio comunale, nel censire per la prima volta la partecipazione societaria detenuta in **Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa** dalla Mostra d'Oltremare S.p.A (n° 20 azioni del valore unitario di € 500,00, per complessivi € 10.000,00, corrispondenti allo 0,08813% del capitale sociale), ha stabilito che tale partecipazione indiretta non possa essere mantenuta, atteso che la stessa risulta non detenibile a mente delle previsioni recate dall'art. 4 del TUSP, e che, di conseguenza, la Mostra d'Oltremare S.p.A. debba procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alla sua **alienazione**;

**RILEVATO** che

- m) lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2023, approvato con Deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024 – per come meglio illustrato nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – è il seguente:

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Vignati

*m*

6

**1. CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.r.l.:****Cessione a titolo oneroso - Procedura in corso di definizione**

1. l'A.N.M. S.p.A., in attuazione delle misure di razionalizzazione previste in relazione alla dismissione della partecipazione in City Sightseeing Napoli S.r.l., ha conferito incarico ad un professionista esterno di predisporre una relazione asseverata di stima del valore economico della quota di partecipazione, alla data del 31/12/2022, quantificata in € 259.232,00;
2. con nota prot. 28435 del 20/11/2024, ANM ha espresso le proprie riserve su tale valorizzazione, ritenendo non più attuali le condizioni di contesto territoriale prese in considerazione nella relazione, precisando che *"le proiezioni all'epoca possibili per la neutralizzazione degli effetti generati dal Covid (...) oggi appaiono eccessivamente prudentziali dinanzi alle recenti consuntivazioni dei dati sul turismo a Napoli ed alle connesse accreditate proiezioni sull'ulteriore significativa crescita futura del fenomeno"*. Alla luce di tali valutazioni, la società ha ritenuto opportuno di procedere ad un aggiornamento della stima non appena disponibile il Bilancio di esercizio 2024 di City Sightseeing Srl;
3. a seguito dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2024 della partecipata City Sightseeing Napoli S.r.l., l'A.N.M. S.p.A. ha comunicato (nota prot. 11507 del 07/05/2025) di aver provveduto ad avviare le attività amministrative interne finalizzate all'individuazione del nuovo soggetto da incaricare per l'aggiornamento della stima del valore economico della partecipazione;
4. con nota prot. 28523 del 17/11/2025, la medesima società ha comunicato che nell'ultima seduta l'Organo di Amministrazione si è espresso a favore dell'ipotesi di affidamento diretto allo stesso professionista, già precedentemente incaricato, e di procedere tempestivamente all'aggiornamento della stima della partecipazione per la successiva alienazione;
5. nonostante la limitata partecipazione al capitale sociale pari allo 13,24%, e in attesa della definizione delle procedure afferenti l'alienazione, in virtù dei principi di buona amministrazione finalizzati al rispetto degli interessi della collettività, il Comune di Napoli, richiede ad A.N.M. di provvedere ad un attento monitoraggio della società partecipata, volto a verificare il buon andamento economico-patrimoniale e finanziario al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul proprio bilancio. Si precisa, a miglior esplicitazione dello stato di attuazione della razionalizzazione, che il perdurare delle operazioni non genera costi in capo al bilancio della Società e dell'Ente;

**2. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI - SOCIETÀ COOPERATIVA****Cessione a titolo oneroso - Procedura in corso di definizione**

1. nell'ambito della precedente revisione ordinaria ex art. 20 del TUSP, è emerso che la Mostra d'Oltremare S.p.A., società soggetta al controllo del Comune di Napoli, detiene n° 20 azioni della Banca di Credito Cooperativo di Napoli – Società cooperativa, del valore unitario di € 500,00 per un totale della quota di partecipazione pari ad € 10.000,00;
2. nel corso dell'istruttoria propedeutica alla predisposizione del presente provvedimento, la Mostra d'Oltremare S.p.A ha comunicato che l'acquisto di dette azioni era finalizzato all'ottenimento della qualità di socio ed alla pratica di condizioni economiche più vantaggiose nell'ambito dei contratti di finanziamento in essere (in particolare il contratto rep. 28004 e raccolta 10040, stipulato in data 04/08/2011 con le banche finanziatrici Agrileasing S.p.A., oggi ICCREA Banca, e Banca di Credito Cooperativo di Napoli soc. coop.);
3. la Mostra d'Oltremare ha precisato che *"la perdita dello status di socio della BCC Napoli, vista la natura a mutualità prevalente dell'istituto di credito in questione, comporterebbe l'attuazione immediata da parte degli istituti di credito finanziatori di un tariffario ben più oneroso a carico dei conti societari"*. Per tale motivo, la società assume *"l'impegno di analizzare ed eventualmente di porre in atto le attività mirate alla dismissione della propria partecipazione al capitale della Banca di Credito Cooperativo di Napoli a valle della estinzione del mutuo ipotecario in vigore"* prevista entro il 30 giugno 2031, come da piano d'ammortamento in essere;
4. nonostante l'esiguità della percentuale di partecipazione al capitale sociale pari allo 0,008813%, e in attesa della definizione delle procedure afferenti la cessione, in virtù dei principi di buona amministrazione finalizzati al rispetto degli interessi della collettività, il Comune di Napoli richiede a Mostra d'Oltremare S.p.A. di provvedere ad un attento monitoraggio della società partecipata, volto a verificare il buon andamento economico-patrimoniale e finanziario al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul proprio bilancio. Si precisa, a miglior esplicitazione dello stato di attuazione della razionalizzazione, che il perdurare delle operazioni non genera costi in capo al bilancio della Società e dell'Ente;

**3. MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.****Mantenimento con azione di razionalizzazione**

1. gli interventi previsti dalla Deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024 consistevano nell'attuazione delle misure contemplate dal "Piano Strategico 2023-2025", predisposto dalla società ed approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'11/01/2024. Tale piano, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio

- della gestione operativa, prevede, in particolare, per il triennio 2024-2025 di raggiungere i seguenti *target*: un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale; un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 6% rispetto ai ricavi derivanti dalle locazioni commerciali; il mantenimento dei costi fissi medi ai livelli registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
2. come comunicato dalla società, per l'anno 2024 l'incidenza media dei costi diretti di produzione è stata pari al 15,85% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale, mentre, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/08/2025, detta incidenza si è attestata al 21,17%. Per quanto concerne l'incidenza media dei costi diretti di produzione sui ricavi derivanti dalle locazioni commerciali, per l'anno 2024 detta incidenza è stata pari al 5,58%, mentre, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/08/2025, la stessa si è attestata al 4,00%. La società ha precisato che i "business" dalla stessa presidiati non rispondono a dinamiche cicliche costanti e questo può determinare un'estrema variabilità dei valori target nel corso dell'anno;
  3. quanto al mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, mediamente i costi fissi del biennio 2023-2024 sono inferiori a quelli del 2019, essendo pari a € 7.261.469,13 per il 2023 ed € 7.675.055,78 per il 2024, a confronto con i costi fissi dell'anno 2019 pari a € 7.588.120,20, mentre il tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica (CAGR), per lo stesso biennio, si attesta circa al +14%; i dati 2025 non sono ancora disponibili;
  4. la società ha precisato, infine, che *"la progressione media dei ricavi commerciali ipotizzata nel piano industriale ed il contenimento dei costi fissi ai livelli pre-covid (...) potranno essere più accuratamente valutati a mezzo di analisi annuali"*;

#### **4. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.**

##### **Mantenimento con azione di razionalizzazione**

1. in data 09/12/2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario presentato dall'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari, nonché il pagamento falcidiato dei creditori chirografari, suddivisi in 4 classi e la dismissione di due complessi immobiliari (il compendio immobiliare di Via Galileo Ferraris e quello di Via Ponte dei Francesi n. 37/B), non ritenuti strategici per il funzionamento aziendale;
2. nel corso del 2022 si è completata la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, avendo la società saldato il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ultimo creditore da liquidare e, nel medesimo anno, è stato effettuato un primo pagamento in acconto a favore dei creditori chirografari e di quello ipotecario;
3. nel corso del mese di marzo 2023 la società ha provveduto a saldare l'intera classe 3 dei creditori chirografari;
4. nel corso del primo semestre del 2025 la società ha corrisposto ai propri creditori chirografari delle classi 1 e 2 l'ultima tranche nella misura prevista dal piano (pari al 58% per la classe 1 e pari al 62,7% per la classe 2) ed è stato altrettanto estinto il mutuo ipotecario.
5. in merito alla dismissione dei due complessi immobiliari, il compendio immobiliare di via Galileo Ferraris è stato venduto in data 14 settembre 2023 per un importo pari ad € 3.627.000,00 realizzando una plusvalenza, mentre l'immobile ubicato in via Ponte dei Francesi n. 37/B è stato venduto all'asta in data 14 ottobre 2025 per un valore di € 3.700.000,00;
6. l'azienda comunica che la fase attuativa del concordato si è conclusa in data 30 giugno 2025 e che si è in attesa della formale dichiarazione di chiusura della procedura da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 136, comma 3, della Legge Fallimentare;

#### **5. CENTRO AGRO – ALIMENTARE DI NAPOLI – S.C.P.A**

##### **Mantenimento con azione di razionalizzazione**

1. gli interventi di razionalizzazione previsti con D.C.C. n. 129 del 28/12/2023 consistevano nell'attuazione delle misure del piano concordatario in continuità della società, omologato dal Tribunale di Nola con decreto del 08/04/2021;
2. il medesimo Tribunale, con sentenza resa all'esito della camera di consiglio del 07/03/2024, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo della società;
3. all'indomani di tale sentenza, il CAAN si è prontamente attivato per la riproposizione di una nuova procedura concordataria in continuità aziendale e in data 18/06/2024, ha depositato la proposta concordataria, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, c. 3, ccii.; in data 05/12/2024 il Tribunale di Nola ha disposto, con decreto ex art. 47 ccii, l'apertura della nuova procedura concorsuale;
4. a seguito della richiesta da parte della società di differimento delle operazioni di voto, al fine di consentire il deposito di una proposta concordataria più vantaggiosa per i creditori, in data 01/09/2025 il Tribunale di Nola ha stabilito nuovi termini per lo svolgimento degli adempimenti procedurali e per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori, fissando per l'espressione di voto la data iniziale del 27/04/2026 e la data finale del 04/05/2026;

5. nelle more della pronuncia da parte del Tribunale di Nola circa l'apertura della nuova procedura concorsuale, l'Amministrazione, con D.C.C. 168 del 27/12/2024, ha ritenuto che la partecipazione diretta in tale società dovesse essere mantenuta *“perseguito, quale idonea misura di razionalizzazione ed efficientamento, peraltro già prevista nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con D.C.C. n. 75 del 22/10/2024, l'obiettivo di un rapporto tra costi di funzionamento (escluso il costo del personale) e ricavi caratteristici uguale o inferiore al valore medio conseguito nel triennio precedente, oppure, se maggiore, al valore conseguito nell'anno precedente”*;
6. in merito a tale ultima misura di razionalizzazione, il CAAN ha fornito i dati riferiti al primo e al secondo quadrimestre 2025 per cui non essendosi ancora concluso l'anno di rilevazione, sarà possibile effettuare una verifica completa e puntuale del livello di raggiungimento dell'obiettivo assegnato una volta disponibili i dati consuntivi relativi all'intero esercizio;

#### DATO ATTO che

- n) in esecuzione delle richiamate previsioni di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. è stata condotta la prevista *«analisi dell'assetto complessivo delle società in cui [si] detengono partecipazioni, dirette o indirette»* – i cui esiti sono riportati nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – finalizzata alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo in ragione dei quali individuare l'eventuale *«piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*;

#### DATO ATTO ancora che:

- o) la citata analisi di cui alla lettera **n)** ha riguardato, anche per le ragioni richiamate a seguire, le seguenti società di capitali partecipate direttamente dall'Ente:
  1. ACN S.r.l. in liquidazione
  2. Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.
  3. Bagnoli Futura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione
  4. Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
  5. Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.
  6. ELPIS S.r.l. in liquidazione
  7. Mostra d'Oltremare S.p.A.
  8. Napoli Holding S.r.l.
  9. Napoli Servizi S.p.A.
  10. Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione
  11. Società per le Iniziative di recupero di Napoli - Città Storica S.c.p.A.
  12. Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione
- p) la medesima analisi ha riguardato le seguenti società di capitali partecipate indirettamente dall'Ente:
  1. Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.
  2. Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa
  3. City Sightseeing Napoli S.r.l.
- q) non rientrano nell'ambito di applicazione del citato articolo 20, comma 1, del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. gli organismi partecipati diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, quali, a titolo esemplificativo, aziende speciali, fondazioni ecc.;

#### DATO ATTO parimenti che, in esito all'analisi di cui alla lettera precedente, è risultato che:

- r) le seguenti società non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
  1. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;**
  2. **Napoli Holding S.r.l.;**
  3. **Napoli Servizi S.p.A.;**
- s) la partecipazione in **Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni** risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- t) gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
  1. **ACN S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 25%);
  2. **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
  3. **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
  4. **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- u) la durata delle procedure di liquidazione tuttora in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);
- v) la società **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione è sottoposta a procedura concorsuale. Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile – ha dichiarato l'apertura della procedura con provvedimento del 12/06/2024, rubricato con RG n. 309/2024 e successivamente in data 11/09/2025 ha provveduto a omologare il concordato preventivo presentato dalla società (Sent. n. 150/2025).

Come previsto dalle linee di indirizzo approvate con il DUP 2025-2027, si verificherà la possibilità di rilanciare l'operatività di Terme di Agnano, ai fini della valorizzazione e dello sfruttamento delle potenzialità di sviluppo socio-economico rappresentato dall'importante patrimonio aziendale, eventualmente revocando l'attuale stato di liquidazione. Tale percorso di rilancio risulta collegato all'auspicato esito positivo della procedura di concordato preventivo a cui la società ha aderito (RG n. 309/2024) e al conseguente processo di esdebitazione della stessa;

- w) la **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione dalla data dell'11/01/2013, è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, del Codice Civile con Provvedimento del Conservatore con n. 2024000023 dell'11/03/2024;
- x) **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e la procedura fallimentare è tuttora in corso; per tale motivo non sussiste alcuna determinazione da assumere;

#### RILEVATO che:

- y) in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.**, il Tribunale di Nola, in data 01/09/2025, ha stabilito nuovi termini per lo svolgimento degli adempimenti procedurali e per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori, fissando la data iniziale del 27/04/2026 e la data finale del 04/05/2026. Nelle more dell'approvazione e della successiva omologazione del piano concordatario, l'Amministrazione ritiene di mantenere la partecipazione diretta in tale società confermando le misure di razionalizzazione ed efficientamento, previste con D.C.C. n. 168 del 27/12/2024, finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento. Si precisa che le stesse saranno ulteriormente rafforzate mediante l'attuazione delle misure contemplate nel piano concordatario una volta omologato da parte del Tribunale;
- z) in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.**, l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento definite nell'ambito del nuovo "Piano Strategico 2026-2028", non appena lo stesso sarà completato e adottato secondo le procedure previste. Nelle more della formale elaborazione e della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del suddetto Piano, ovvero in caso di eventuali ritardi nel relativo iter, si precisa che la società dovrà seguire gli indirizzi già previsti nel precedente Piano Strategico 2023-2025, tuttora vigente;
- aa) in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.**, la fase attuativa del concordato si è conclusa in data 30 giugno 2025 e si è in attesa della formale dichiarazione di chiusura della procedura da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 136, comma 3, della Legge Fallimentare. L'Amministrazione ritiene che tale partecipazione indiretta debba essere mantenuta senza azioni di razionalizzazione;
- bb) in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.**, confermando quanto già previsto nelle precedenti annualità, si ritiene che la partecipazione indiretta in tale società, detenuta per il tramite dell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., debba essere alienata, dando mandato alla Napoli Holding S.r.l., in qualità di controllante di quest'ultima, di:
  - monitorare lo stato di avanzamento della procedura di alienazione da parte della controllata, con particolare riferimento al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e dell'obiettivo di perseguimento dell'interesse pubblico;
  - monitorare il buon andamento economico-patrimoniale e finanziario della City Sightseeing Napoli S.r.l., al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio della A.N.M. S.p.A.;
- cc) in relazione a **Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa**, si ritiene che la partecipazione indiretta in tale società non possa essere mantenuta atteso che la stessa risulta non detenibile a mente delle previsioni recate dall'art. 4 del TUSP e che di conseguenza Mostra d'Oltremare SpA debba procedere ad alienarla nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

#### RILEVATO ancora che

- dd) nella sezione strategica A Capitolo A.3, al Paragrafo A.3.1. - del DUP 2025-2027, approvato con Deliberazione n. 75 del 22/10/2024 (modificato con D.C.C. n. 157 del 30/10/2025) viene stabilito:
  - che *"Nel corso del triennio, inoltre, la riorganizzazione del Gruppo Comune di Napoli interesserà anche altri ambiti, tra cui: la piena operatività del nuovo modello gestionale e industriale di Napoli Servizi, in attuazione della scelta di concentrare la società – in un'ottica di global service – su consolidati ambiti prioritari: facility management (pulizia, custodia, facchinaggio, mantenimento edile, etc.) degli immobili istituzionali e/o spazi ad uso pubblico, degli impianti sportivi, dei cimiteri e dei mercati; servizi di supporto al sistema educativo negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali; servizi di supporto alla viabilità ed alla sicurezza stradale; servizi di supporto tecnico – amministrativo al Servizio Condono Edilizio, Servizio Antiabusivismo, Servizio Cimiteri, etc."*
  - di prevedere la costituzione, nel rispetto del quadro normativo vigente, di una società totalmente pubblica di gestione e valorizzazione patrimoniale per gli immobili suscettibili di generare reddito al fine di realizzare specifiche economie di scala e di esperienza nella gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, precisando che tale *"società opererà in regime di in house providing"* avvalendosi *"ove possibile e necessario, della collaborazione di partner tecnici appartenenti al settore pubblico allargato, da coinvolgere secondo le forme e gli strumenti amministrativi ed operativi più opportuni"* e subentrerà, ricorrendone le condizioni di praticabilità giuridico-amministrativa, tecnica, economico-patrimoniale e finanziaria, alla gestione attualmente affidata alla società Napoli Servizi S.p.A.;
- ee) nella sezione operativa del citato DUP 2025-2027, viene stabilito altresì che *"si verificherà la possibilità di rilanciare Terme di Agnano, eventualmente revocando l'attuale stato di liquidazione, anche in ragione degli auspicati esiti della procedura di concordato preventivo a cui la società ha aderito (RG 309/2024) e del conseguente processo di esdebitazione della stessa"*;



**PREMESSO**, inoltre, che

- ff) a mente dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*), «i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano una **“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nei rispettivi territori”. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9»;
- gg) a mente del comma 2 del medesimo articolo 30, «la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. **Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016**»;

**PREMESSO** infine che

- hh) l'articolo 17 del già citato d.lgs 201/2022 e ss.mm.ii., nell'occuparsi al comma 1 degli affidamenti dei *«servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house»*:
1. al medesimo comma 1 prevede che *«gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare»* detti servizi *«a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016»*;
  2. al comma 5, aggiunge che *«l'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione»*;
- ii) allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di *«servizi di interesse economico generale di livello locale»* le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.:
1. **Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013, Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018, Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
  2. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022, Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004, Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004, Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013, Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013, Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020, Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022, Deliberazione di Giunta n. 602 del 19/12/2024;

**DATO ATTO** che

- jj) ai fini della verifica di quanto al citato comma 5 dell'articolo 17 del d.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. e con riferimento agli affidamenti di cui alla lettera precedente di servizi di interesse economico generale di livello locale, con nota prot. PG/2025/695236 del 01/08/2025 si è chiesto ai servizi competenti *ratione materiae* – in relazione all'affidamento di rispettiva competenza – di *“verificare il permanere al 31 dicembre 2024 delle ragioni che hanno giustificato il mancato ricorso al mercato, ivi inclusa la congruità dei prezzi rispetto ai medesimi servizi offerti in regime di concorrenza, e di dar conto delle ragioni che, sul piano della qualità dei servizi, giustificano, alla medesima data, il mantenimento dell'affidamento alla società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*;
- kk) in riscontro alle citate richieste, sono pervenute le relazioni redatte ex art. 17, comma 5, del d.lgs. 201/2022 dai Servizi che, in riferimento agli affidamenti di cui alla lettera jj), svolgono le funzioni di committenza - il Servizio Igiene della Città, il Servizio Viabilità e Traffico e il Servizio Trasporto Pubblico Locale e MAAS (acquisite al protocollo dell'Area Partecipate Comunali, rispettivamente con prot. PG/2025/826852 del 16/09/2025, PG/2025/1035456 del 11/11/2025 e PG/2025/1108183 del 01/12/2025 che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) - che hanno confermato che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato i citati affidamenti e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate alla lettera ii), di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento;
- ll) le citate società destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di *«servizi di interesse economico generale di livello locale»*, come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2024	2023	2022	2021	2020
ANM S.p.A.	11.032.334,00	8.904.076,00	2.384.562,00	15.839.137,00	1.384.442,00
ASIA Napoli S.p.A.	1.248.513,00	6.197.099,00	6.345.879,00	2.179.699,00	4.218.099,00

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica...



**DATO ATTO**, ancora, che

- mm) ai fini della ricognizione prevista dall'art. 30 del d.lgs.201/2022, di cui al punto ff) l'istruttoria, l'analisi e l'esame, «per ogni servizio affidato, del concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio» rientra nella competenza tecnico-amministrativa degli Uffici comunali che svolgono le funzioni di committenza per i servizi in parola;
- nn) l'Area Partecipate Comunali, d'intesa con l'Assessore al Bilancio, ai fini del coordinamento delle attività necessarie alla predisposizione della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si è fatta parte diligente, dando impulso alle attività necessarie e curando il raccordo delle stesse;
- oo) nella presente ricognizione si è provveduto a censire tutti i servizi pubblici locali a rete e non a rete avente rilevanza economica;

**VISTI**

- pp) la nota informativa PG/2025/513619 del 05/06/2025 con la quale è stato richiesto alle Macrostrutture/Servizi dell'Ente di procedere al censimento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, a rete e non a rete, offerti sul territorio del Comune di Napoli alla data del 31.12.2024, oggetto di affidamento a soggetti esterni, restituendo debitamente compilato un file all'uopo predisposto dalla scrivente Area;
- qq) le successive note informative con le quali l'Area Partecipate Comunali, in relazione alla trasmissione della relazione sulla situazione gestionale al 31/12/2024 dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a terzi, ha precisato agli uffici comunali competenti che, per ognuno dei servizi affidati, deve essere redatta una specifica e separata relazione;
- rr) i riscontri, pervenuti a seguito delle richieste formulate, nella fattispecie:
  1. nota PG/2025/826852 del 16/09/2025 del Servizio Igiene della città con la quale è stata trasmessa la relazione di ricognizione attinente alla situazione gestionale del servizio di igiene urbana, nonché la nota PG/2025/859223 del 25/09/2025 del servizio IMU e TARI con l'indicazione delle entrate per TARI relative all'ultimo triennio (2022-2024) con la distinzione tra importo accertato, importo riscosso e residuo;
  2. nota PG/2025/812152 del 12/09/2025 inviata dall'Area infrastrutture stradali e tecnologiche con riferimento al servizio pubblico di rilevanza economica "sosta"
  3. nota PG/2025/748149 del 29/08/2025 integrata dalla nota PG/2025/812193 del 12/09/2025 del Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi con le quali è stata trasmessa la relazione attinente al servizio di distribuzione gas;
  4. nota PG/2025/1108183 del 01/12/2025 del Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS, con la quale è stata trasmessa la relazione attinente al Servizio di Trasporto Pubblico locale di linea;
  5. nota PG/2025/859167 del 25/09/2025 e rettifica PG/2025/897275 del 07/10/2025 del Servizio Cimiteri Cittadini, con le quali, sono state trasmesse per ciascun servizio: illuminazione votiva ed ambientale, servizio di cremazione e ulteriori servizi relativi all'ampliamento cimiteri di Poggioreale, le relazioni gestionali alla data del 31/12/2024;
  6. nota PG/2025/690600 del 31/07/2025 del Servizio Promozione attività sportive con la quale è stata trasmessa la relazione relativamente all'impianto sportivo "Palabarbuto";
  7. nota PG/2025/750279 del 29/08/2025 e successiva mail protocollata con n. PG/2025/909364 del 09/10/2025 trasmessa dalla Municipalità 8 ed inerente alla concessione pluriennale dell'impianto sportivo "Tendostruttura" di Via Nuova dietro la Vigna;
  8. nota PG/2025/860315 del 26/09/2025 ed integrazione PG/2025/930434 del 15/10/2025 del Servizio Sistema Educativo, con riferimento alla relazione attinente la gestione degli asili nido e micronidi comunali per la città di Napoli;
  9. nota PG/2025/756206 del 01/09/2025 ed integrazione nota PG/2025/906691 del 08/10/2025 con la quale la Municipalità 3 ha trasmesso la relazione attinente la gestione degli asili nido e micronidi comunali per la città di Napoli per il mese di luglio 2024;
  10. PG/2025/746465 del 28/08/2025 ed integrazione PG/2025/882358 del 02/10/2025 con le quali la Municipalità 6 ha trasmesso la relazione attinente l'estensione della gestione degli asili nido e micronidi comunali nel mese di luglio 2024;
  11. nota PG/2025/846238 del 23/09/2025 con la quale il Servizio Diritto allo Studio ha trasmesso i dati economici riferiti all'ultimo triennio dei proventi per il "servizio di refezione scolastica" erogato sul territorio comunale dalle dieci Municipalità competenti e del contributo statale per il "servizio mensa scolastica insegnanti";
  12. note delle Municipalità relative al servizio di refezione scolastica:
    - i. PG/2025/815131 del 15/09/2025 - Municipalità 1;
    - ii. PG/2025/755991 del 01/09/2025 e rettifica ed integrazione PG/2025/803751 del 11/09/2025 - Municipalità 2;
    - iii. PG/2025/756206 del 01/09/2025, integrata con mail PG/2025/836254 del 18/09/2025 - Municipalità 3;
    - iv. PG/2025/740180 del 26/08/2025 - Municipalità 4;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mariano C...



- v. PG/2025/755844 del 01/09/2025 - Municipalità 5;
  - vi. PG/2025/746465 del 28/08/2025 ed integrazione PG/2025/882358 del 02/10/2025 - Municipalità 6;
  - vii. PG/2025/793184 del 09/09/2025 - Municipalità 7;
  - viii. PG/2025/750279 del 29/08/2025 ed integrazione mail protocollata con n. PG/2025/900810 del 07/10/2025 - Municipalità 8;
  - ix. PG/2025/818736 del 15/09/2025 e rettifica PG/2025/898784 del 07/10/2025 - Municipalità 9;
  - x. PG/2025/815282 del 15/09/2025 ed integrazione mail PG/2025/910360 del 09/10/2025 - Municipalità 10;
13. nota PG/2025/909812 del 09/10/2025 con la quale la direzione della Municipalità 2 ha comunicato che, a seguito di approfondimenti sul tema, la modalità di gestione dell'impianto sportivo "Villagiochiamo" è stata ritenuta "diretta", con la conseguente esclusione dalla ricognizione periodica;
14. nota PG/2025/868214 del 29/09/2025 con la quale il Servizio Gestione Eventi e Stadio D.A. Maradona ha comunicato che la modalità di gestione del servizio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona nel 2024 è da considerarsi "diretta" e quindi non soggetta a verifica periodica;

**RILEVATO** che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:

- ss) l'implementazione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il d.lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nelle proposte di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- tt) l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021;

**PRECISATO** che

- uu) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022 e successivi aggiornamenti, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessa all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- vv) il medesimo atto è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**VISTI**

- ww) il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13/08/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;
- xx) la conseguente relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30/12/2016;
- yy) la deliberazione consiliare n. 6 del 19/02/2018, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- zz) la deliberazione consiliare n. 69 del 24/09/2018, di integrazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- aaa) le deliberazioni consiliari nn. 145 del 20/12/2018, 128 del 23/12/2019, 27 del 14/12/2020, 71 del 29/12/2021, 80 del 15/12/2022, 129 del 28/12/2023 e 168 del 27/12/2024 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

**VISTI**

- bbb) il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 42;
- ccc) il d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm. ii.;
- ddd) il d.lgs n.201/2022 e ss.mm.ii.;
- eee) lo Statuto Comunale;
- fff) il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;
- ggg) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2023, relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive disposizioni organizzative;

**VISTI**

- hhh) i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO**

- iii) di trasmettere la presente proposta, a seguito della adozione da parte della Giunta, al Collegio dei Revisori per eventuali valutazioni di competenza;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine n.

271, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti n:

1. 1098L\_08\_01: Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024;
2. 1098L\_08\_02: Relazione sulle partecipazioni non più detenute alla data del 31/12/2024;
3. 1098L\_08\_03: Relazione di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31/12/2024;
4. 1098L\_08\_04: Relazione ex art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022, redatta dal Servizio Igiene della Città, in merito al permanere delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di Igiene Urbana alla società A.S.I.A. Napoli S.p.A. in regime di in house providing;
5. 1098L\_08\_05: Relazione ex art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022, redatta dal Servizio Viabilità e Traffico, in merito al permanere delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nelle aree in superficie e nelle strutture di proprietà comunale alla società A.N.M. S.p.A. in regime di in house providing;
6. 1098L\_08\_06: Relazione ex art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022, redatta dal Servizio Trasporto Pubblico Locale e MAAS, in merito al permanere delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale alla società A.N.M. S.p.A. in regime di in house providing;
7. 1098L\_08\_07: Verifica periodica situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile dell'Area Partecipate Comunali sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

La Dirigente  
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Raffaella Starace  


per le motivazioni espresse in premessa,  
con voti UNANIMI,

## DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO di:

### 1. APPROVARE,

- a. ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la allegata Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31/12/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024.
- b. ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31/12/2024, come da Relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e il conseguente Piano di Riassetto consistente nelle misure meglio indicate nei punti a seguire.
- c. in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022 e ss.mm.ii., la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per come collazionata sulla base della documentazione predisposta dagli uffici competenti ratione materiae sulla gestione e affidamento dei singoli servizi oggetto di analisi.

### 2. STABILIRE, ai fini del citato Piano di Riassetto, che:

- a. le seguenti società, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6, non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
  - i. Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;
  - ii. Napoli Holding S.r.l.;
  - iii. Napoli Servizi S.p.A.;
- b. la partecipazione in **Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni** risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c. gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
  - i. ACN S.r.l. in liquidazione (partecipazione al 25%);

IL SEGRETARIO  
Monica Caputo  




- ii. **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- iii. **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- iv. **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- d. la durata delle procedure di liquidazione tuttora in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);

### 3. PRECISARE che:

- a. in relazione a **Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione** il Tribunale di Napoli - VII sezione civile – con provvedimento del 12/06/2024, rubricato con RG n. 309/2024, ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Successivamente, il medesimo Tribunale in data 11/09/2025 ha provveduto a omologare il concordato preventivo presentato dalla società (Sent. n. 150/2025).  
Come previsto dalle linee di indirizzo approvate con il DUP 2025-2027, sono allo studio ipotesi di rilancio dell'operatività di Terme di Agnano, finalizzate alla valorizzazione e allo sfruttamento delle potenzialità di sviluppo socio-economico rappresentato dall'importante patrimonio aziendale, eventualmente revocando l'attuale stato di liquidazione. Tale percorso di rilancio risulta collegato all'auspicato esito positivo della procedura di concordato preventivo a cui la società ha aderito (RG n. 309/2024) e al conseguente processo di esdebitazione della stessa;
- b. la **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione dalla data dell'11/01/2013, è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, del Codice Civile con Provvedimento del Conservatore con n. 2024000023 dell'11/03/2024;
- c. **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e la procedura fallimentare è tuttora in corso, per tale motivo non sussiste alcuna determinazione da assumere;

### 4. CONFERMARE

- a. in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.**, che, nelle more dell'approvazione e della successiva omologazione del piano concordatario, la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta confermando le misure di razionalizzazione ed efficientamento, peraltro già previste con D.C.C. n. 168 del 27/12/2024, ossia l'obiettivo di un rapporto tra costi di funzionamento (escluso il costo del personale) e ricavi caratteristici uguale od inferiore al valore medio conseguito nel triennio precedente, oppure, se maggiore, al valore conseguito nell'anno precedente. Tali misure saranno ulteriormente rafforzate mediante l'attuazione delle misure contemplate nel piano concordatario, una volta omologato dal Tribunale di Nola;
- b. in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.** che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento definite nell'ambito del nuovo "Piano Strategico 2026-2028", non appena lo stesso sarà completato e adottato secondo le procedure previste. Nelle more della formale elaborazione e della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del suddetto Piano, ovvero in caso di eventuali ritardi nel relativo iter, si precisa che la società dovrà seguire gli indirizzi già previsti nel precedente Piano Strategico 2023-2025, tuttora vigente;
- c. in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.**, che la partecipazione indiretta in tale società, detenuta per il tramite della Napoli Holding S.r.l., in attesa della formale dichiarazione di chiusura della procedura concordataria da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 136, comma 3, della Legge Fallimentare, possa essere mantenuta senza misure di razionalizzazione;
- d. in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.**, che la partecipazione indiretta in tale società, detenuta per il tramite dell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., debba essere alienata, dando mandato alla Napoli Holding S.r.l., in qualità di controllante di quest'ultima, di:
  - monitorare lo stato di avanzamento della procedura di alienazione da parte della controllata, con particolare riferimento al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e dell'obiettivo di perseguimento dell'interesse pubblico;
  - monitorare il buon andamento economico-patrimoniale e finanziario della City Sightseeing Napoli S.r.l., al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio della A.N.M. S.p.A.;
- e. in relazione a **Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa**, che la partecipazione indiretta in tale società non possa essere mantenuta, atteso che la stessa risulta non detenibile a mente delle previsioni recate dall'art. 4 del TUSP e che di conseguenza Mostra d'Oltremare SpA, società soggetta al controllo del Comune di Napoli e titolare della partecipazione azionaria in parola, debba procedere ad alienarla nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza; nelle more della conclusione della procedura di cessione a titolo oneroso della partecipazione si richiede a Mostra d'Oltremare di provvedere ad un attento monitoraggio della società partecipata, volto a verificare il buon andamento economico-patrimoniale e finanziario al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul proprio bilancio.

### 5. DARE ATTO che

- a. nella sezione strategica A Capitolo A.3, al Paragrafo A.3.1. - del DUP 2025-2027, approvato con Deliberazione n. 75 del 22/10/2024 (modificato con D.C.C. n. 157 del 30/10/2025) viene stabilito:
  - che "Nel corso del triennio, inoltre, la riorganizzazione del Gruppo Comune di Napoli interesserà anche altri ambiti, tra cui: la piena operatività del nuovo modello gestionale e industriale di Napoli Servizi, in attuazione della scelta di concentrare la società – in

*un'ottica di global service – su consolidati ambiti prioritari: facility management (pulizia, custodia, facchinaggio, mantenimento edile, etc.) degli immobili istituzionali e/o spazi ad uso pubblico, degli impianti sportivi, dei cimiteri e dei mercati; servizi di supporto al sistema educativo negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali; servizi di supporto alla viabilità ed alla sicurezza stradale; servizi di supporto tecnico – amministrativo al Servizio Condono Edilizio, Servizio Antiabusivismo, Servizio Cimiteri, etc.”*

- di prevedere la costituzione, nel rispetto del quadro normativo vigente, di una società totalmente pubblica di gestione e valorizzazione patrimoniale per gli immobili suscettibili di generare reddito al fine di realizzare specifiche economie di scala e di esperienza nella gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, precisando che tale “società opererà in regime di *in house providing*” avvalendosi “ove possibile e necessario, della collaborazione di partner tecnici appartenenti al settore pubblico allargato, da coinvolgere secondo le forme e gli strumenti amministrativi ed operativi più opportuni” e subentrerà, ricorrendone le condizioni di praticabilità giuridico-amministrativa, tecnica, economico-patrimoniale e finanziaria, alla gestione attualmente affidata alla società Napoli Servizi S.p.A;
  - b. nella sezione operativa del citato DUP 2025-2027, viene stabilito altresì che “si verificherà la possibilità di rilanciare Terme di Agnano, eventualmente revocando l'attuale stato di liquidazione, anche in ragione degli auspicati esiti della procedura di concordato preventivo a cui la società ha aderito (RG 309/2024) e del conseguente processo di esdebitazione della stessa”;
6. **PRECISARE** ulteriormente che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:
- a. l'implementazione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nelle proposte di aggiornamento al DUP 2025-2027;
  - b. l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021.
7. **DARE ATTO** che, allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di «servizi di interesse economico generale di livello locale» da parte del Comune di Napoli le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii:
- a. **Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013, Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018, Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
  - b. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022, Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004, Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004, Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013, Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013, Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020, Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022, Deliberazione di Giunta n. 602 del 19/12/2024;
8. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 30, comma 2, secondo periodo del d.lgs 201/2022, la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice ai provvedimenti di cui all'articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..
9. **DARE PARIMENTI ATTO**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del d.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. che:
- a. non essendo intervenute modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle valutazioni a suo tempo formulate, come confermato dai Servizi competenti *ratione materiae* a mezzo delle Relazioni che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato gli affidamenti di cui al punto precedente e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate al punto 7 che precede), di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento;
  - b. le citate società, come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2024	2023	2022	2021	2020
ANM Spa	11.032.334,00	8.904.076,00	2.384.562,00	15.839.137,00	1.384.442,00
ASIA Napoli Spa	1.248.513,00	6.197.099,00	6.345.879,00	2.179.699,00	4.218.099,00

10. **DEMANDARE** alla Dirigente dell'Area Partecipate Comunali la notifica del presente provvedimento agli organismi partecipati interessati all'esecuzione dello stesso.

11. **STABILIRE** che la presente deliberazione sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.


12. **STABILIRE** altresì, che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e reso disponibile alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, T.U.S.P..

13. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la Relazione di cui al precedente punto 3 sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, demandando tali adempimenti all'Area Partecipate Comunali.


☐ **(\*\*)** Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

La Dirigente  
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Raffaella Starace  


Il Direttore Generale

  
Pasquale Granata


IL SEGRETARIO GENERALE  
  
Monica

L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta  


Il Sindaco

Gaetano Manfredi  

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 02 DICEMBRE 2025, AVENTE AD OGGETTO:

**Proposta al Consiglio:** Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette al 31/12/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024 – Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 31/12/2024, ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art 30 del d.lgs. 201/2022 offerti sul territorio del Comune di Napoli al 31/12/2024.

La Responsabile dell'Area Partecipate Comunali esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 02 dicembre 2025

LA DIRIGENTE

*Raffaella Starace*

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 02/12/2025..... e protocollata con il n. Dec. 1205/730.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V.f.a

Addì, 4/12/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

*Cleodelfo*



## Area Ragioneria

**Parere di regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di delibera al Consiglio n. 13 del 4 dicembre 2025 DGC/2025/730 del 2.12.2025. Aree Direzione Generale e Partecipate Comunali

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Preso atto della Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica allegata alla delibera, considerata quale parte integrante della relazione di cui all'art. 20 del D.lgs 175/2016.

Part. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- economico;
- della qualità del servizio;
- dell'efficienza;
- del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Ai fini della verifica ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 201/2022 la dirigenza proponente riporta che sono pervenute dal Servizio Igiene della Città, dal Servizio Viabilità e Traffico e dal Servizio Trasporto e MAAS le relazioni che hanno confermato che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento in house al 31.12.2024

Circa il perimetro della ricognizione sono censiti i servizi pubblici locali, a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi

Per quanto attiene i servizi pubblici locali non a rete il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 639 del 31 agosto 2023 recante "*Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022*" ha circoscritto i servizi pubblici locali non a rete, di rilevanza economica, ai quali si applicano le richiamate disposizioni – in fase di prima applicazione - ai seguenti servizi:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

OK




Gli uffici proponenti, trattano nel dettaglio gli elencati servizi secondo le dimensioni di cui al richiamato art. 30. Nel prosieguo e sulla base dell'attività già svolta, si propone alla dirigenza competente la verifica in itinere delle medesime dimensioni quali quantitative, anche ai fini del rispetto degli obblighi di copertura dei costi di gestione a mezzo tariffa per quanto ai servizi a domanda individuale.

Per tutto quanto detto, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.  
Napoli, 3/12/2025



Il Ragioniere Generale  
*Dott.ssa Claudia Gargiulo*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 2.12.2024

AREA PARTECIPATE COMUNALI

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 5.12.2024

**SG 654 Partecipazioni societarie: stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2024 e nuovo piano di riassetto. Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale di approvare:

- la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31.12.2023 (approvato con deliberazione consiliare n. 168/2024);
- l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2024;
- il Piano di riassetto;
- la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dando atto che la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house costituisce appendice ai documenti sopra elencati.

Si intende, inoltre, proporre al Consiglio comunale di dare atto dei contenuti del DUP 2025/2027 riguardanti il nuovo modello gestionale e industriale di Napoli Servizi, la costituzione di una società totalmente pubblica di gestione e valorizzazione patrimoniale per gli immobili suscettibili di generare reddito e la valutazione della possibilità di rilanciare Terme di Agnano s.p.a. revocando l'attuale stato di liquidazione.

#### • ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Nella parte narrativa viene illustrato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2023 (approvato con deliberazione di C.C. n. 168/2024). In proposito, viene riferito che sono ancora in corso di definizione le procedure di cessione a titolo oneroso di City Sightseeing Napoli s.r.l. e della Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società Cooperativa.

Si dà, inoltre, conto dell'attuazione delle misure di razionalizzazione approvate, con particolare riferimento alle società Mostra d'Oltremare s.p.a., Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. e Centro Agro – Alimentare di Napoli – s.c.p.a..

Il nuovo piano di riassetto viene proposto sulla scorta dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, i cui contenuti sono sinteticamente riportati nella parte narrativa del provvedimento.

Nella parte narrativa viene, inoltre, illustrata l'attività condotta presso gli uffici comunali ai fini della predisposizione della Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

#### • PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere Generale rappresenta, in particolare, quanto segue: *“Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. [...] Nel prosieguo e sulla base dell'attività già svolta, si propone alla dirigenza competente la verifica in itinere delle medesime dimensioni quali quantitative, anche ai fini del rispetto degli obblighi di copertura dei costi di gestione a mezzo tariffa per quanto ai servizi a domanda individuale.”*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

Il funzionario, Diego Giannino

Il dirigente, Maria Aprea

• QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 sancisce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, *“1. [...] un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi [...] alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 20 *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”*.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022 il Comune dà conto, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*.

L'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 dispone che: *“1. I comuni [...] con popolazione superiore a 5.000 abitanti [...] effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

• PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 3/SEZAUT/2024/INPR, avente ad oggetto la programmazione dei controlli per l'anno 2024, si evidenzia che *“Viene [...] riservata attenzione alle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottate a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento ai piani di revisione approvati al 31 dicembre 2022), al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l'impatto complessivo sulla finanza pubblica.”*

Nella deliberazione n. 6/2024 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti viene sottolineata *“l'opportunità di valutare l'acquisizione del parere dell'organo di revisione con riferimento agli atti di razionalizzazione adottati. [...] non v'è dubbio che il revisore deve verificare che l'ente adempia alle prescrizioni di cui all'art. 20 del T.U.S.P. vigilando (eventualmente) anche sull'attuazione del piano di razionalizzazione secondo gli atti deliberati e le modalità e gli strumenti previsti dal diritto societario (dismissione, operazioni straordinarie). Ora, un obbligo di espressione di*

*parere è normativamente imposto dal n. 3 della lett. b) dello stesso c. dell'art. 239 del T.U.EE.LL. in tema di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Il Collegio sottolinea come il supporto tecnico dell'organo di revisione in un'attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria dell'Ente quale quella, in generale, di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli organi comunali, appare coerente con la generale funzione di collaborazione dei revisori con l'organo consiliare dell'ente locale desumibile dall'art. 239 T.U.EE.LL. e con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che hanno richiamato l'opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere non sarebbe obbligatorio (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, Del. 422/VSG dell'8 novembre 2019)".*

• CONSIDERAZIONI FINALI

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta in esame, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni svolte dalla dirigenza proponente, che trovano estrinsecazione, in particolare, nel parere di regolarità tecnica.

Si evidenzia che, secondo quanto previsto nel nuovo Piano di riassetto:

- Le Aziende Servizi Igiene ambientale - Napoli S.p.A , Napoli Holding S.r.l. e Napoli Servizi S.p.A. non ricadono nelle ipotesi per le quali la norma impone l'adozione di misure di razionalizzazione;
- la partecipazione in Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni è detenibile;
- per ACN S.r.l., ELPIS S.r.l., Napoli Sociale S.r.l. e Terme di Agnano S.p.A. sono in corso le procedure di liquidazione volontaria, la cui durata è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere; viene, comunque, contemplata la possibilità di un rilancio di Terme di Agnano S.p.A., da effettuarsi, eventualmente, anche revocando lo stato di liquidazione;
- la Società per le Iniziative di Recupero di Napoli - Città Storica S.c.p.A. risulta cancellata dal Registro delle Imprese;
- Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli;
- le partecipazioni dirette nel Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A. ed in Mostra d'Oltremare S.p.A. sono mantenute con specifiche misure di razionalizzazione;
- la partecipazione indiretta nell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. viene mantenuta senza azioni di razionalizzazione;
- le partecipazioni indirette in City Sightseeing Napoli S.r.l. ed in Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa sono alienate.

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle attività gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurare l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, anche ai sensi del “*Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo*” e delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:

Il Sindaco

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:  
Il funzionario, Diego Giannino  
Il dirigente, Maria Aprea

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 623 del 10/12/2025 composta da n. 21 pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 15/12/2025 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....

### ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

**Segreteria del Consiglio Comunale**

**Firma per ricevuta**

\_\_\_\_\_

### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

*Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.*

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....